

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

97577330588

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

ETS ALETES APS

TIPO ATTIVITÀ

949920 - ATT.DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE CULTURALI E RICREATIVE

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA LIBERO LEONARDI 110

C.A.P.

00173

COMUNE

ROMA

PROV.

RM

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

SLVMRA54R21H501W

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

SALVO MARIO

DATA 23/04/2025

IL FUNZIONARIO



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
U.T. ALBANO LAZIALE

Statuto “ETS Aletes APS”

Art.1 – Denominazione-sede-durata

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione di promozione sociale, senza scopo di lucro, denominata “**ETS Aletes APS**”, di seguito indicata anche ETS.

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Roma, Via Libero Leonardi 110. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Roma, deliberata dall’Assemblea dei soci, non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti

L’Associazione ha durata illimitata.

Art.2 – Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS” o dell’indicazione di “associazione di promozione sociale”

La qualifica di Associazione di Promozione Sociale con l’acronimo “APS”, saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto dell’iscrizione nell’apposita sezione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) ed in costanza di essa la denominazione diventerà “ETS Aletes APS”.

Art.3 – Scopi e principi generali

L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

L’Associazione persegue in particolare la finalità di promuovere l’istruzione e la formazione, la cultura nella sue diverse coniugazioni e l’arte, l’assistenza sociale in favore di persone in condizione di marginalità economico sociale ovvero diversamente abili, con l’obiettivo di aiutare giovani ed adulti, senza distinzione di sesso, razza e religione o altra distinzione fondata sui criteri discriminatori, a crescere armonicamente ed in equilibrio, ispirandosi a principi di uguaglianza, democrazia e pluralismo.

Art.4 – Attività

Per raggiungere gli scopi di cui all’art. 3 l’Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo settore:

- educazione, istruzione e formazione professionale, anche ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ed inclusiva. Per lo svolgimento di tali attività, ove richiesto, l’Associazione potrà attivare la procedura per il riconoscimento della qualifica di Agenzia Formativa o di altra qualifica richiesta dalla legge ed operare in collaborazione con enti pubblici e privati;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

In particolare, all’interno delle attività suddette l’Associazione prioritariamente, si impegnerà, previa delibera dei competenti organi sociali, a istituire e organizzare

- corsi per lo studio dell’arte nelle forme espressive della recitazione, della pittura, della fotografia, della danza e ogni corso che favorisca la formazione e la promozione della cultura artistica in ogni sua manifestazione.

- centri volti a favorire i bisogni extrascolastici e gli impegni di studio di giovani studenti creando appositi corsi di formazione per le metodologie efficaci di apprendimento che costituiranno il circolo virtuoso di un polo di aggregazione anche giovanile.
- costituire punto di riferimento per quanti svantaggiati e diversamente abili possano trovare nelle varie sfaccettature ed espressioni della cultura e dell'arte un sollievo al proprio disagio.
- corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento, seminari, incontri anche con altre Associazioni similari sia locali che nazionali ed estere;
- attività nel campo dell'arte terapia e della musicoterapia;
- progettare, erogare e monitorare corsi di formazione attinenti alle professioni del mondo dell'arte, spettacolo e della cultura in generale;
- organizzare stage e tirocini mirati all'apprendimento ed approfondimento di argomenti e professioni attinenti al mondo dello spettacolo e della cultura in generale.
- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
- favorire l'aggregazione tra i giovani e tra gli adulti, creando un centro di scambio di esperienze culturali in un ambiente sano e dinamico in cui possano sentirsi liberi di esprimere la propria creatività.
- allargare gli orizzonti didattici nel campo culturale e artistico di educatori, insegnanti, operatori sociali affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura e l'arte come un bene per la persona ed un valore sociale, sviluppare la capacità di comunicare e di trasmettere idee con il linguaggio universale della musica.

L'associazione, inoltre, intende:

- cooperare con organizzazioni, enti ed associazioni che perseguono scopi analoghi.
- aiutare e sostenere gli associati più meritevoli che versano in condizioni di marginalità economica e sociale secondo modalità che verranno decise dai competenti organi deliberativi sociali.
- esaltare l'arte quale tramite elevato e prezioso per l'affermazione di valori estetici ed umani finalizzati all'arricchimento dell'animo umano, della solidarietà sociale
- promuovere iniziative volte alla prevenzione e al contrasto della violenza in generale e di qualsiasi altra forma di violenza, con la particolare attenzione alle multiformi espressioni della violenza di genere.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale e nei limiti stabiliti dalla vigente disciplina in materia. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal già menzionato Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'Associazione potrà, altresì, realizzare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 5 – Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 – Associati

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 – Procedura di ammissione

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la successiva Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, ne esercita i diritti di voto e di elezione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 8 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa nella misura fissata di €. 50,00 (cinquanta/00) come da atto costitutivo ovvero nella eventuale diversa misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 9 – Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 – Dei volontari e dell'attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo le modalità previste dalla legge, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 – Dei volontari e delle persone retribuite

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Art.12 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) il presidente
- c) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 – L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita sulla base dei soci presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.16 – L'Assemblea degli associati: regole di voto

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è composto da 3 a 5 membri.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato dai soci fondatori con indicazione espressa dei suoi componenti direttamente nell'atto costitutivo. Successivamente è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.18 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, trasmesso anche in modalità digitale, che deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) nominare il Direttore artistico e l'eventuale Vicedirettore artistico con successiva ratifica dell'Assemblea Ordinaria dei soci;
- f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20 – Il Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ne ha la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.21 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, verrà convocata, nel termine di 10 giorni, apposita assemblea degli associati per eleggere i nuovi consiglieri in luogo di quelli cessati dall'incarico. I consiglieri così eletti rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.22 – L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

L'organo di controllo, qualora nominato, è composto da uno, o se collegiale da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.23 – Competenze dell'organo di controllo

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24 – L'organo di revisione

Laddove richiesto dalla legge, l'assemblea nomina un organo di revisione. L'organo di controllo è composto da uno (monocratico), o se collegiale da 3 membri eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere in possesso di adeguati titoli professionali o comprovata esperienza.

L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

L'organo di revisione, solo se collegiale nomina al proprio interno un Presidente.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.25 – Responsabilità degli organi sociali

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art.26 – Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato, e a cura dello stesso.

L'Associazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato, e a cura dello stesso.

L'Associazione tiene il registro dei volontari.

Art.27 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi

sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.29 – Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Se ricorre quanto previsto all'art. 13 comma 2 del CTS può essere utilizzato il rendiconto di cassa, altrimenti bisogna prevedere l'utilizzo del bilancio di esercizio redatto secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 13 comma 1 del CTS.

In ogni caso, il rendiconto di cassa o il bilancio d'esercizio, debbono essere presentati per la discussione all'Assemblea dei Soci, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e comunque entro e non oltre il termine del 30 aprile dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione. A seguito dell'approvazione, il bilancio verrà depositato al RUNTS nei termini e secondo le modalità previste dalla legge.

Art.30 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art.31 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Roma, 23/04/2025

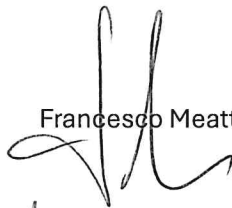
Mario Salvo



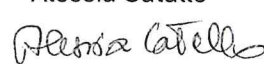
Mariafrancesca Carnevale



Francesco Meatta



Alessia Catallo



Gianluca Carnevale



Mosconi Mirella



Marano Marcella



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ASSOCIAZIONE "ETS Aletes Onlus APS"

Nella data 23.04.2025, alle ore 7.00 presso la sede operativa di Via La Spezie 83, Roma, si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dell'associazione ETS Aletes Onlus APS, previa rituale convocazione degli associati nei termini di legge, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1) modifica dello statuto associativo, denominazione dell'associazione ed aggiornamento dati nel RUNTS.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea il Sig. Mario Salvo che propone come segretario verbalizzante l'Avv. Francesco Meatta che accetta.

Sono presenti n. 7 associati su 7 iscritti di cui n. 7 in proprio.

Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta e si passa al punto 1 dell'ordine del giorno.

1) Modifica dello statuto associativo, denominazione associazione ed aggiornamento dati nel RUNTS

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente Mario Salvo, il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto ed in particolare l'esigenza di adeguarlo alla normativa prevista dal codice del terzo settore e relativi decreti attuativi al fine del mantenimento dell'iscrizione al Runts. A tal fine, si dà lettura **della mail inviata** dalla Regione Lazio - DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE - AREA WELFARE DI COMUNITA' E INNOVAZIONE SOCIALE - UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE che viene integralmente trascritta: *"ETS ALETES ONLUS APS - Oggetto: Vs istanza di variazione nella sezione b), del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Richiesta integrazione documentale.*

Con riferimento all'istanza di variazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai fini del completamento delle procedure, si rappresenta che in sede di istruttoria sono state rilevate le seguenti criticità:

- Assenza atto costitutivo (o dichiarazione di insussistenza o di irrecuperabilità effettuata ai sensi degli art. n. 46, 47 e 76 del DPR n. 441 del 28/12/2000);

- Il ricorso alla cooptazione riportato nello statuto all'art. 21 si pone in contrasto con il codice del terzo settore che pone come principi inderogabili per tutti gli Ets costituiti in forma associativa quelli di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati, i quali impongono agli statuti di assicurare ad ogni associato la possibilità di partecipare, in condizioni di parità con gli altri, alla definizione degli indirizzi associativi e di determinare la composizione degli organi sociali.

Pertanto, al fine di sanare quanto indicato, in conformità a quanto previsto dagli artt. 8 e. 9 comma 3 del D.M. 106/2020, si richiede di produrre la documentazione richiesta compreso lo statuto modificato e registrato all'Agenzia delle Entrate.

La documentazione richiesta deve essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma RUNTS entro 30 giorni dalla ricezione della presente nota, con conseguente sospensione dei termini procedurali.

Il Funzionario - Responsabile del procedimento - Giulia Violi"

Al termine della presentazione il Presidente propone di procedere ad un aggiornamento integrale dello Statuto i cui nuovi articoli sono da considerare integralmente sostitutivi dei precedenti e di cui si dà lettura. Il Presidente precisa, altresì, che lo Statuto, in origine, è stato redatto il 05.11.2009 con atto notarile unitamente all'atto costitutivo (registrato il 16.11.2009) ed è stato modificato, per adeguarlo alla nuova e vigente normativa il 10.02.2025. Con la presente proposta si intende quindi aggiornare e sostituire integralmente lo Statuto registrato il 10.02.2025 a sua volta sostitutivo di quello registrato, ab origine il 16.11.2009.

Il Presidente illustra, altresì, che nella modifica proposta dello statuto, vi è anche la modifica della denominazione sociale dell'associazione come "ETS ALETES APS" con contestuale eliminazione dell'acronimo ONLUS resosi necessario in vista della prossima abrogazione legislativa del registro delle ONLUS.

Quanto all'aggiornamento dei dati nel RUNTS, Il Presidente dichiara che si rende necessario allegare anche l'atto costitutivo redatto in origine il 05.11.2009 e registrato il 16.11.2009

Al termine della discussione sul nuovo articolato dello Statuto, adeguato alla normativa vigente, il Presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo e l'aggiornamento dei dati nel RUNTS così come illustrato.

La votazione si tiene con modalità indicate di voto palese. La votazione fornisce i seguenti risultati:

Favorevoli	7
Contrari	0
Astenuti	0

L'assemblea all'unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto associativo, inclusa la modifica della denominazione dell'associazione come "ETS Aletes APS", posto in Allegato A al presente verbale come sostitutivo sia dello statuto registrato il 10.02.2025 che dello statuto registrato, ab origine, il 16.11.2009 e delibera, pertanto che l'atto registrato il 16.11.2009, deve intendersi valido ed efficace limitatamente alla parte inerente all'atto costitutivo dell'associazione che va dall'art. 1 all'art. 7 nel quale si dispone espressamente "*le norme di funzionamento dell'associazione sono contenute nel seguente Statuto:*". Le norme successive all'art. 7 dell'atto costitutivo, registrato il 16.11.2009 sono state sostituite dapprima dalle norme dello Statuto redatto e registrato il 10.02.2025 e da ultimo dalle norme dello Statuto redatto e da registrare nella data odierna del 23.04.2025.

Si conferisce incarico al presidente (o altro delegato) di provvedere alla registrazione del presente verbale e del NUOVO STATUTO redatto in data odierna 23.04.2025, presso l'Agenzia delle Entrate e di provvedere a dare comunicazione agli Uffici Runts delle modifiche statutarie depositando sia l'originario ATTO COSTITUTIVO redatto con atto notarile e registrato il 16.11.2009 (artt. 1 e 7), contenente anche l'originario Statuto associativo, abrogato con la modifica deliberata il 10.02.2025 di approvazione di nuovo Statuto registrato nella stessa data, e del NUOVO STATUTO redatto in data

odierna 23.04.2025 (sostitutivo dei due precedenti) facendone comunicazione a tutti gli enti interessati.

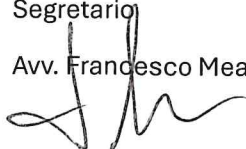
L'assemblea, conferisce, altresì incarico al Presidente, ove si rendesse necessario, di procedere alla modifica del codice fiscale.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 9.00 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale, di cui è da intendersi parte integrante l'Allegato A, unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Segretario

Avv. Francesco Meatta



Presidente

Sig. Mario Salvo

